
Nuovi modelli societari

GRUPPO 24 ORE

~~“S.r.l. semplificata” e capitale ridotto~~

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 3 (S.r.l.s.)

Legge 24 marzo 2012, n. 27 (S.r.l.s.)

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, articolo 44 (S.r.l.c.r.)

**Decreto del Ministro della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138
(statuto standard)**

Legge 7 agosto 2012, n. 134 (S.r.l.c.r.)

**D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto crescita 2.0) convertito
con modifiche L. 17 dicembre 2012, n. 221**

“S.r.l. semplificata”

	Modelli societari semplificati	Capitale sociale minimo
INGHILTERRA	Private company	1 pound
FRANCIA	SARL (Società a responsabilità limitata)	0,01 euro (L. 1/8/2003, modifica l'art. 233-2 codice commercio)
SPAGNA	Sociedad Nueva Empresa	3.012 euro (L. 1/4/2003, n. 7, modifica la L. 2/1995)
GERMANIA	Unternehmergeellschaft Haftungsbeschränkt (UG)	da 1 a 24.999 euro (1.11.2008)
BELGIO	Société privée à responsabilité limitée - Starter (SPRL-S)	da 1 e 18.549 euro (L. 12.1.2010)
ITALIA	Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) e a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)	da 1 a 9.999,99 euro (D.L. 24.1.2012, n. 1 e D.L. 22.6.2012, n. 83)

“S.r.l. semplificata”

Il primo provvedimento è contenuto nel c.d. decreto sulle liberalizzazioni (**D.L. 24.1.2012, n. 1**), che ha introdotto l'art. 2463-bis, c.c., in cui si prevede la figura della S.r.l.s., solo per giovani con meno di 35 anni e con alcune agevolazioni nella fase costitutiva. La norma nella prima versione prevedeva che la S.r.l.s. fosse costituita per scrittura privata depositata a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti era affidata all'Ufficiale del Registro e anche le successive modifiche dell'atto costitutivo potevano aver luogo per verbale d'assemblea redatto con scrittura privata. I soci erano tenuti ad aderire a uno statuto standard e il venir meno del requisito dell'età, anche per uno solo dei soci, determinava l'obbligo di trasformazione della società in S.r.l. o di liquidazione della stessa, ovvero l'esclusione del socio che avesse superato i 35 anni.

e.

“S.r.l. semplificata”

Con la legge di conversione (L. 24.3.2012, n. 27) è stato reinserto il controllo notarile sugli atti della S.r.l.s., senza oneri aggiuntivi per i soci. E' stato inoltre modificato il regime della S.r.l.s., con la eliminazione degli obblighi di trasformazione o liquidazione connessi al superamento dei 35 anni di età da parte dei soci e la previsione di un divieto di cessione delle quote a soci che non abbiano i requisiti anagrafici prescritti.

Con questa modifica è venuto meno il carattere necessariamente transitorio della società, pur rimanendo un vincolo di cessione (sine die) della quota, legato all'età del cessionario.

“S.r.l. semplificata”

Nel terzo intervento in materia, inserito nel c.d. decreto sulla crescita (**art. 44, D.L. 22.6.2012, n. 83**), è stata estesa la possibilità di costituire la S.r.l.c.r. a persone fisiche che abbiano più di 35 anni (senza però modificare l’art. 2463-bis, c.c.).

La legge di conversione (**L. 7.8.2012, n. 134**) introduce un comma della norma all’art. 44 ove viene previsto che il Ministero dell’Economia promuova un accordo con l’ABI, per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendano attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una “società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Infine il Decreto del Ministro della Giustizia 23.6. 2012, n. 138, ha introdotto lo statuto standard per le S.r.l.s.

La circolare **Assonime 30.10.2012, n. 29** fa il punto della situazione offrendo alcuni interessanti spunti di riflessione.

“S.r.l. semplificata”

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modific. con L. 24 marzo 2012, n. 27 ha introdotto nel Codice civile il nuovo art. 2463-bis che disciplina la «*Società a responsabilità limitata semplificata*» (**S.r.l.s.**), riservata alle persone fisiche con età inferiore a 35 anni.

Legge 24 marzo 2012, n. 27

Successivamente l'art. 44, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha disciplinato la **S.r.l. a capitale ridotto (S.r.l.c.r.)**, per le **persone fisiche che hanno compiuto i 35 anni.**

~~Art. 2463-bis~~

1. *La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.*

2. *L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:*

1) *il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;*

2) *la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;*

3) *l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;*

4) *i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;*

5) *luogo e data di sottoscrizione;*

6) *gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.*

3. *La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.*

4. *È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.*

5. *Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.*

Agevolazioni

La S.r.l. semplificata permette, nella sostanza, ai giovani che non vogliono sostenere costi o che dispongono delle risorse finanziarie, di accedere ai benefici delle società a responsabilità limitata.

L'agevolazione non è da poco, in quanto la **responsabilità limitata era riservata** alle società di capitali con un **capitale sociale pari ad almeno € 10.000**.

Il capitale sociale non sarà più una discriminante per la limitazione della responsabilità, potendo sussistere la limitazione della responsabilità con un **capitale sociale di solo € 1**.

~~Agevolazioni~~

In estrema sintesi, le agevolazioni previste per il modello societario in esame sono le seguenti:

- il capitale sociale deve essere almeno pari almeno ad € 1 e inferiore all'importo di € 10.000;
- l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono **esenti da diritto di bollo e di segreteria** e non sono dovuti onorari notarili.

Le **altre caratteristiche distintive** del modello societario in esame, rispetto alla S.r.l. tradizionale sono:

§tutti i **soci** devono essere **persone fisiche**;

§l'**atto costitutivo** e lo **statuto** devono essere **conformi al modello *standard***;

§sono **possibili solo conferimenti in denaro** che vanno fatti nelle **mani degli amministratori**.

~~Requisiti dei soci~~

REQUISITI SOCI: la S.r.l.s. può essere costituita solamente da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. Se ne deduce che non sono ammessi, diversamente dagli altri modelli societari, soci persone giuridiche.

Nello statuto standard viene stabilito il divieto di cessione di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni. In caso di trasgressione il relativo contratto di cessione deve considerarsi nullo.

Requisiti dei soci

<i>Start innovative up</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
I soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote e dei diritti di voto in assemblea	La compagine sociale può essere composta sia da persone fisiche, sia da società. Non è consentito un socio unico	La compagine sociale può essere composta sia da persone fisiche, sia da società. È consentito il socio unico (S.r.l. unipersonale)	La compagine sociale può essere composta solo da persone fisiche con età inferiore ai 35 anni . È consentito il socio unico	Può essere costituita da persone fisiche con età superiore a 35 anni . Sono ammessi soci con più di 35 anni (nota 30.8.2012, prot. 0182223, M.S.E.) È consentito il socio unico

~~Trasformazione della Srls~~

Dall'evoluzione delle norme appare logico ritenere che la naturale evoluzione della S.r.l.s. sia la **trasformazione in S.r.l.c.r.** con un semplice cambio di denominazione.

E' altresì vero, come è stato osservato da autorevole dottrina, che nel caso di S.r.l.s. pluripersonale si potrebbero verificare le seguenti alternative:

§la "trasformazione" della S.r.l.s. in S.r.l. "normale", ma in questo caso occorrerebbe precedere ad un aumento di capitale sociale;

§lo scioglimento della S.r.l.s.;

§la cessione della quota del socio ad una persona fisica con età inferiore a 35 anni;

§potrebbe verificarsi una causa di recesso o di esclusione ex lege del socio che ha compiuto 35 anni.

~~Trasformazione della Srls~~

Il tema dell'evoluzione della S.r.l.s. in S.r.l.c.r., è stato risolto dal Ministero dello Sviluppo economico, con nota del 30.8.2012 prot. n. 0182223, dove afferma che con la modifica della norma in sede di conversione (art. 44 del D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8. 2012, n. 183) ove si prevedono agevolazioni per l'accesso al credito ai giovani di età inferiore ai 35 anni che costituiscono S.r.l.c.r.

Ecco che dalla lettura della norma si desume la possibilità per le persone fisiche di età inferiore a 35 anni di far parte della compagine sociale della S.r.l.c.r.

~~Costituzione e statuto~~

La società in esame, così come la S.r.l. tradizionale, potrà dunque essere costituita sia con **atto unilaterale** (S.r.l.s. a unico socio) che con **atto plurilaterale**.

L'atto costitutivo deve essere redatto per **atto pubblico** in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico.

Il D.M. 23 giugno 2012, n. 138 (G.U. 14 agosto 2012, n. 189) ha rimosso l'ultimo ostacolo alla costituzione di una S.r.l.s. rendendo noto lo statuto standard. A partire dal 29 agosto 2012 è possibile costituire una Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) secondo il modello seguente.

~~Costituzione e statuto~~

ATTO COSTITUTIVO: l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese saranno esenti da diritto di bollo e di segreteria e non saranno dovuti onorari notarili.

Restano però le spese di imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 168 (trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro) e i diritti della Cciaa, alla costituzione e poi una volta all'anno.

Il passaggio dal notaio rimane comunque obbligatorio; al consiglio del notariato, peraltro, spetta un compito sia di vigilanza sulla corretta applicazione della normativa sia sul monitoraggio degli esiti, che dovranno essere pubblicati periodicamente sul sito istituzionale della categoria.

~~Costituzione e statuto~~

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad € 1 e inferiore all'importo di € 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- l'attività che costituisce l'**oggetto sociale**;
- la **quota di partecipazione** di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'**amministrazione** e la **rappresentanza**;
- le persone cui è affidata l'**amministrazione** (gli amministratori devono essere scelti tra i soci)
- l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la **revisione legale dei conti**;
- luogo e data di sottoscrizione.

Costituzione e statuto

<i>Start up innovative</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
Inscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (autocertificazione del possesso dei requisiti; domanda contenente una serie di informazioni; dichiarazione di mantenimento dei requisiti)	L'iscrizione al Registro delle imprese assume valenza dichiarativa e, per le società semplici, solo anagrafica.	L'iscrizione al Registro delle imprese assume carattere costitutivo. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463, c.c.) e può contenere clausole specifiche	L'iscrizione al Registro delle imprese assume carattere costitutivo. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis, c.c.) in conformità al modello standard . L'iscrizione nel registro imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili	L'iscrizione al Registro delle imprese assume carattere costitutivo. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (art. 2463-bis, c.c.), non deve adottarsi il modello standard (nota 31.7.2012, prot. 0170741, M.S.E.)

Denominazione sociale

La norma prevede una **forma di pubblicità a tutela dei terzi**. La società a responsabilità limitata semplice dovrà indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una S.r.l. «semplificata». Devono essere **indicati** negli **atti**, nella **corrispondenza** della società e nello **spazio elettronico** destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico:

- la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- la sede della società;
- l'Ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta.

Denominazione sociale

<i>Start innovative</i>	<i>up</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
Dipende dalla tipologia di società	dalla di	Non sono previste indicazioni specifiche	Non sono previste indicazioni specifiche	Deve contenere l'indicazione che si tratta di S.r.l. semplificata	Deve contenere l'indicazione che si tratta di S.r.l. a capitale ridotto

~~Amministrazione~~

La S.r.l.s. potrà adottare la *governance* della S.r.l. «normali», ma con la particolarità che gli **amministratori** devono essere **scelti** tra i **soci** della società medesima.

I punto 5 dello statuto standard prevede che “*l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci*”. Il successivo punto 7 prevede che “*all’organo amministrativo spetta la rappresentanza generale della società*”.

~~Capitale sociale e conferimenti~~

La norma impone che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a solo 1 euro ed inferiore a 10.000 euro.

Il capitale sociale non va depositato presso una banca, come per le S.r.l. “ordinarie” ma direttamente nelle mani degli amministratori.

Il capitale sociale va versato in denaro, non sono dunque ammessi conferimenti di servizi o conferimenti in natura.

Inoltre, deve essere versato per intero all’atto di costituzione della società, non è possibile versare il 25% come nelle S.r.l. ordinarie.

Capitale sociale e conferimenti

<i>Start innovative</i>	<i>up</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	<i>S.r.l. a capitale ridotto</i>
Dipende dalla tipologia di società	dalla di	Non esiste un capitale minimo obbligatorio né obblighi di deposito anticipati presso banche ovvero la stipula di fideiussioni o di polizze assicurative	Il capitale sociale minimo obbligatorio di € 10.000 . Occorre versare il 25% dei conferimenti in denaro, sostituibile con fideiussione o polizza assicurativa	Il capitale sociale (da € 1 a € 9.999,99) deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione	Il capitale sociale (da € 1 a € 9.999,99) deve essere sottoscritto e versato interamente alla data della costituzione

Capitale sociale e conferimenti

<i>Start up innovative</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
Dipende dalla tipologia di società. I conferimenti in natura non hanno i benefici fiscali	Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale	Sono consentiti in denaro e in natura . I conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione. È consentito il conferimento d'opera e servizi .	Sono consentiti solo conferimenti in denaro . Il conferimento deve essere versato all'organo amministrativo.	Sono consentiti solo conferimenti in denaro . Il conferimento deve essere versato all'organo amministrativo

Cessione partecipazioni

<i>Start up innovative</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
I soci persone fisiche devono avere la maggioranza delle quote/azioni per 24 mesi	Consenso unanime dei soci per il trasferimento della quote, ad eccezione della quota del socio accomandante nella S.a.s. dove necessario solo il consenso della maggioranza	Libera trasferibilità delle quote dei soci, salvo patto contrario. Sono consentite clausole specifiche nello statuto che limitino la circolazione delle quote	È fatto divieto il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della cessione.	Non è consentita la cessione verso soggetti che non siano persone fisiche. È dubbio se possano essere cedute quote ad <i>under 35</i>

Responsabilità e autonomia patrimoniale

<i>Start innovative up</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
Dipende dal modello societario	Responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, rispondono con il proprio patrimonio personale (ad eccezione del socio accomandante nella S.a.s.); vale il beneficio di escussione	Responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali; risponde la società con il suo patrimonio	Si veda la disciplina S.r.l.	Si veda la disciplina S.r.l.

Gestione e amministrazione

<i>Start up innovative</i>	<i>Società di persone</i>	<i>Società a responsabilità limitata</i>	<i>Società a responsabilità limitata semplificata</i>	S.r.l. a capitale ridotto
Gestione e amministrazione	L'amministrazione della società spetta, salvo patto contrario, a tutti soci, disgiuntamente, ad eccezione del socio accomandante nella S.a.s	L'amministrazione è affidata ad un o più amministratori, anche non soci . Nel caso di più amministratori possono deliberare in forma collegiale o non, con poteri disgiunti e/o congiunti.	L'amministrazione della società è affidata ad uno o più soci .	L'amministrazione della società può essere affidata ad uno o più persone fisiche anche diverse dai soci .

Statuto standard

Con la pubblicazione dello statuto standard diventa operativa il nuovo modello societario introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.. Ecco che dal **29 agosto 2012** è finalmente possibile **costituire una Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)**.

.

Statuto standard

L'anno, il giorno del mese di in, innanzi a me notaio in con sede in è/sono presente/i il/i signore/i (*cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza*), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I componente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-*bis* del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “..... società a responsabilità limitata semplificata”, con sede in (*indicazione di eventuali sedi secondarie*).
2. La società ha per oggetto le seguenti attività:
3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari al per cento del capitale.
4. E' vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

Statuto standard

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (*eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione*), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di
- L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Statuto standard - limiti

- § manca l'indicazione delle durate;
- § clausole di prelazione o gradimento;
- § la possibilità di prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio;
- § attribuzione ai soci o agli amministratori di "particolari diritti";
- § limitazioni alle cessioni di quote ai terzi estranei alla compagine sociali (seppur di età inferiore a 35 anni);
- § quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti;
- § morte del socio e sorte degli eredi (liquidazione o subentro);
- § cause di recesso o di esclusione specifiche;
- § modelli di amministrazione diversi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico;
- § forme facoltative di controllo (per esempio la previsione di un revisore o di un sindaco per specifica volontà dei soci);
- § maggioranze assembleari diverse da quelle previste dal Codice civile;
- § forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
- § quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge;
- § attribuzione ai soci competenze ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice civile.

Statuto standard - limiti

- § manca l'indicazione delle durata;
- § clausole di prelazione o gradimento;
- § la possibilità di prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio;
- § attribuzione ai soci o agli amministratori di "particolari diritti";
- § limitazioni alle cessioni di quote ai terzi estranei alla compagine sociali (seppur di età inferiore a 35 anni);
- § quote di partecipazione non proporzionali rispetto ai conferimenti;
- § morte del socio e sorte degli eredi (liquidazione o subentro);
- § cause di recesso o di esclusione specifiche;
- § modelli di amministrazione diversi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico;
- § forme facoltative di controllo (per esempio la previsione di un revisore o di un sindaco per specifica volontà dei soci);
- § maggioranze assembleari diverse da quelle previste dal Codice civile;
- § forme di decisioni dei soci diverse dalla riunione assembleare;
- § quorum assembleari diversi da quelli prescritti dalla legge;
- § attribuzione ai soci competenze ulteriori rispetto a quanto previsto dal Codice civile.